



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

FEDERICI Amedeo Presidente

RUGGIERO Nicola Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 61115, del registro di Segreteria, e promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

MONTAGNANI EMANUELA NATA A SAN GIMIGNANO (SI) il

giorno 11 gennaio 1959 e elettivamente domiciliata in Firenze,

via San Francesco di Paola n. 15, indirizzo PEC

francesco.gaviraghi@firenze.pecavvocati.it, presso lo studio

dell'avv. Francesco Gaviraghi del Foro di Firenze, che la

rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di

risposta

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 19 giugno 2019, il relatore, dott.ssa Maria

Rita Micci, il Pubblico Ministero Acheropita Mondera ed il difensore

della convenuta, avv. Gaviraghi.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato e ritualmente notificato all'interessata, la Procura contabile ha citato in giudizio la signora Montagnani Emanuela al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 65.807,20 a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, per essersi la stessa, asseritamente impossessata, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Economato dell'Avvocatura Distrettuale, di somme di cui aveva avuto disponibilità in occasione del servizio svolto.

Più in dettaglio, con segnalazione n. 19417 del 10 maggio 2017, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ha informato la Procura contabile di un avvenuto ammanco di denaro presumibilmente riconducibile all'odierna convenuta.

Nell'estate del 2016, la ragioneria Territoriale ha rilevato la mancanza di rendiconti contabili dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze per gli anni 2007 - 2015; l'Avvocatura, avviati gli opportuni accertamenti, aveva riscontrato l'anomalo ritiro dalla Banca d'Italia di alcuni vaglia per un importo di euro 56.000,00, successivamente convertiti in denaro ad opera della odierna convenuta. L'Avvocatura ha, quindi, inoltrato denuncia alla Squadra Mobile della Questura di Firenze ed alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale che, a sua volta, ha delegato la Guardia di Finanza per procedere a più approfondite indagini sul caso, compendiate in nota 0354518 del 25 ottobre 2017.

E' emerso, quindi, come l'odierna convenuta abbia ricevuto, negli

anni, da parte degli Avvocati Distrettuali succedutisi nel tempo le procure per le funzioni di funzionari delegati dagli stessi ricoperti, con ciò consentendo alla stessa di ricoprire il ruolo di Sostituto Funzionario Delegato.

E' emerso, altresì, come siano stati prelevati n. 21 vaglia cambiari presso la sede della Banca d'Italia di Firenze, per un totale di euro 55.907,20, successivamente convertiti in denaro nei giorni 26 - 29 febbraio / 8 marzo 2016 e che gli stessi sono stati tutti incassati dalla odierna convenuta.

E precisamente:

26 febbraio 2016: incassato vaglia n. 2311008679 per euro 9.262,00.

29 febbraio 2016: incassati vaglia n. 2311008676 per euro 6.000,00; n. 2311008676 per euro 4.000,00; n. 2311008681 per euro 1.000,00; n. 2311008691 per euro 14.971,42; n. 2311008692 per euro 1.864,52; n. 2311008693 per euro 4.800,00; n. 2311008696 per euro 1.658,95, per un totale di euro 34.294,89.

8 marzo 2016: incassati vaglia n. 2311008672 per euro 2.000,00; n. 2311008673 per euro 1.500,00; n. 2311008674 per euro 1.000,00; n. 2311008675 per euro 1.600,00; n. 2311008677 per euro 650,00; n. 2311008680 per euro 15,83; n. 2311008682 per euro 300,00; n. 2311008683 per euro 270,00; n. 2311008684 per euro 400,00; n. 2311008686 per euro 350,00; n. 2311008689 per euro 296,99; n. 2311008690 per euro 300,00; n. 2311008694 per

euro 3.631,34; n. 2311008695 per euro 37,14, per un totale di euro 12.350,31.

La signora Montagnani è stata assente dal servizio dal mese di novembre 2016 al mese di marzo 2017; al suo rientro le sono state richieste spiegazioni in merito alla destinazione delle somme suddette e la Montagnani ha, quindi, provveduto ad esibire una serie di bonifici e/o pagamenti a favore di alcuni fornitori, con ciò volendo dimostrare che le somme di che trattasi fossero state destinate al pagamento di fornitori e/o utenze, secondo le causali indicate, o riversate, quali rimanenze contabili attive, su capitoli di spesa della sede distrettuale.

L'importo degli asseriti pagamenti era pari ad euro 66.166,98, essendosi aggiunta, alla somma di euro 55.907,20 prelevata presso la banca a mezzo vaglia, l'ulteriore somma di euro 9.900,00 rinvenuta in contanti dalla convenuta.

Dai successivi accertamenti eseguiti, però, le ricevute per i suddetti pagamenti si sono rivelate non corrispondenti al vero, in quanto relative a pagamenti già in precedenza effettuati, con ciò facendo presumere la distrazione a suo favore delle somme di che trattasi.

Per i fatti sopra esposti, con provvedimento del 18 luglio 2017, è stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, a decorrere dal giorno successivo e la Procura ha proceduto alla contestazione del danno erariale oggi richiesto in pagamento, non ritenendo le deduzioni difensive esposte dalla

convenuta, dopo la notifica dell'invito, idonee a superare la contestazione avanzata.

Con memoria del 4 giugno 2019 si è costituita la convenuta a mani dell'avv. Francesco Gaviraghi del Foro di Firenze, chiedendo il rigetto della domanda attorea per la sussistenza di uno stato di incapacità di intendere e volere della convenuta al momento del verificarsi dei fatti contestati o, in subordine, una riduzione della somma richiesta, nella denegata ipotesi di condanna.

La difesa ha, quindi, richiesto prova per testi a sostegno della propria posizione difensiva, con indicazione dei testi e dei relativi capitoli di prova.

Più in dettaglio, la difesa della convenuta ha rappresentato, anche attraverso la produzione delle relazioni di due medici specialisti, lo stato di grave alterazione mentale della convenuta tale da determinarne una incapacità di intendere e volere al momento dell'azione.

La convenuta, infatti, come prospettato dalla difesa, secondo quanto esposto dai due specialisti, sarebbe affetta da disturbo bipolare e dipendenza da shopping, tale da escludere la capacità di intendere e volere della stessa, già ricoverata per ben tre volte per i suddetti disturbi sofferti, in relazione alla sua autodeterminazione in relazione ai fatti di causa.

A sostegno della propria posizione, quindi, la difesa della convenuta ha così prodotto le richieste avanzate dalla stessa in sede penale, con memoria del 4 aprile 2019, con riferimento alla

richiesta di applicazione delle previsioni di cui all'art. 88 c.p., nonché le trascrizioni delle dichiarazioni dei testi escussi nella udienza penale tenutasi in pari data, tra cui i due medici che hanno redatto le perizie in atti.

All'udienza del 19 giugno 2019, la Procura ha insistito per l'accoglimento della domanda attorea; la difesa si è riportata alle conclusioni già formulate nel suo scritto difensivo, precisando che in sede penale sarebbe stata disposta CTU e, pertanto, ha chiesto la sospensione del giudizio o il rinvio della decisione in attesa delle risultanze in sede penale.

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Collegio è chiamato a decidere su di una ipotesi di danno erariale derivante dall'avvenuta sottrazione di pubbliche risorse, asseritamente riconducibile alla convenuta, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile dell'Ufficio Economato dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Oggetto di discussione, da parte della difesa, è stata, preliminarmente, la presunta incapacità di intendere e volere della convenuta a causa delle patologie di cui è affetta, nonché l'opportunità di procedere alla sospensione del presente giudizio nell'attesa che venga acquisita la CTU disposta in sede penale.

Con riferimento alla richiesta di sospensione avanzata, nell'attesa che si definisca la vicenda in sede penale, occorre ricordare come l'art. 106 cgc dispone che *"Il giudice ordina la sospensione del*

processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con l'efficacia di giudicato".

Nel caso in esame, il Collegio ritiene non sussistere la necessità di attendere le decisioni di richieste disposte in altra sede, ritenendo la vicenda già matura per la decisione essendo stati, dalle parti costituite, allegati e provati tutti gli elementi della vicenda ritenuti necessari ai fini del decidere.

La richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della acquisizione della CTU richiesta in altra sede, o comunque della definizione del giudizio in quella sede, deve, pertanto, essere rigettata.

Con riferimento al merito, occorre precisare quanto segue. E' stato accertato dalla Procura come, a seguito della rilevata mancata resa, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, dei rendiconti che obbligatoriamente dovevano essere emessi dall'Ufficio Economato dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze, sia emerso l'anomalo ritiro di vaglia cambiari dalla Banca d'Italia per un importo di euro 56.000,00, successivamente convertiti in denaro contante. Le indagini hanno rivelato che l'odierna convenuta, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Economato dell'Avvocatura Distrettuale, fosse munita di procura da parte

degli Avvocati Distrettuali succedutisi nel tempo e che la stessa avesse provveduto al ritiro ed alla successiva conversione in denaro dei titoli di che trattasi.

Come chiarito dall'Avvocato Distrettuale di Firenze al momento della denuncia, alla fine di ogni esercizio, infatti, era prassi dell'Ufficio ritirare a mezzo vaglia i soldi rimasti sui vari capitoli in modo tale da poter agevolmente pagare, nei primi mesi dell'anno successivo, le fatture relative all'esercizio precedente e pervenute in ritardo. Queste operazioni erano svolte dall'Ufficio Ragioneria, cui era preposta la signora Montagnani Emanuela, odierna convenuta.

Alla richiesta di chiarimenti in ordine alla destinazione del denaro contante della stessa prelevato, la convenuta Montagnani Emanuela ha esibito copie fotostatiche di ricevute di pagamento nonché versamenti di rimanenze sui diversi capitoli di spesa. A fronte di vaglia cambiari prelevati per un totale di euro 55.907,20, il totale dei pagamenti e versamenti è asceso ad euro 66.166,98 dal momento che, per sua stessa ammissione, l'interessata ha proceduto ad effettuare un ulteriore prelievo in contanti di euro 9.900,00, a valere sul capitolo 4461.

Dalle indagini esperite, però, i suddetti pagamenti e riversamenti si sono rivelati non corrispondenti al vero, in quanto relativi ad operazioni al momento inesistenti ed in precedenza già effettuate.

In data 18 aprile 2017, l'Avvocato Distrettuale ha provveduto a richiedere un riscontro circa la veridicità dei bonifici effettuati

presso la filiale della banca. Il successivo 24 aprile 2017, il Dirigente della filiale ha inoltrato all'Avvocato Distrettuale una copia della denuncia dallo stesso presentata alla Stazione CC Firenze – Uffici a seguito della riscontrata anomalia delle ricevute di bonifico.

A seguito degli accertamenti effettuati, è risultato altresì, che non era stato effettuato alcun versamento in Tesoreria della provvista non spesa e, infine, che non vi era stata alcuna movimentazione, in entrata e/o in uscita, relativamente alle società ed enti che erano stati indicati come beneficiari dei presunti pagamenti.

I bonifici per i presunti pagamenti di canoni e/o fornitori erano in realtà relativi a pagamenti già effettuati in passato e, precisamente: "Spese d'ufficio - fattura 47731/2015 a GBR Rossetto" per euro 4.653,87 risultava già pagata il 22 settembre 2015; "spese pagamento canoni e utenze" - fattura n. 31/2015 ad Ulisse cooperativa per euro 1.639,00 era stata in realtà pagata il 22 dicembre 2015; "Spese pagamento canoni e utenze" - fattura 531018 all'Enel per euro 1.700,00 risultata già pagata il 22 dicembre 2015; "Manutenzione - Fattura 45-01/15 a Patrizio Manetti Ascensori" per euro 900,00 risultata già pagata il 28 dicembre 2015.

La Procura, quindi, ha ritenuto sussistere la responsabilità della convenuta per la condotta distrattiva di pubbliche risorse dalla stessa posta in essere. La difesa ha ritenuto che la condotta distrattiva sia stata posta in essere dalla convenuta nella totale

non consapevolezza del proprio operato stante la sussistenza di stati psicologici tali da compromettere totalmente la capacità di intendere e volere stessa.

L'assunto difensivo si fonda sul necessario pregiudiziale accertamento della sussistenza o meno della capacità di intendere e volere della convenuta che la difesa ritiene compromessa dallo stato psicologico in cui si è trovata la stessa all'epoca dei fatti, in quanto riconosciuta caratterizzata da personalità borderline e dedita a shopping in modo compulsivo.

E' necessario, pertanto, ai fini del decidere, verificare lo stato di salute in cui versava la convenuta Montagnani Emanuela all'epoca dei fatti e se lo stesso fosse stato in grado di pregiudicare la capacità di intendere e volere in modo tale da escluderne la imputabilità.

Come noto, è imputabile colui che, nel momento in cui l'azione sia stata posta in essere, sia capace di intendere e volere (art. 85 c.p.), là dove per capacità di intendere e volere si intenda l'attitudine di ciascuno di autodeterminarsi liberamente nel contesto in cui opera, di comprendere il significato delle proprie scelte e delle proprie azioni nonché il valore sociale degli atti che compie.

La giurisprudenza (Cass. SU Penali 9163/2005) ha, infatti, affermato che la: *"capacità di intendere pacificamente si riconosce nella idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad "orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione*

non distorta della realtà", e quindi nella capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi "una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta" (Cass., Sez. 1^, n. 13202/1990); mentre la capacità di volere consiste nella idoneità del soggetto medesimo "ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore", "nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore", nella attitudine a gestire "una efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione" (Cass., Sez. 1^, n. 13202/1990, cit), in sostanza nella capacità di intendere i propri atti".

L'art. 88 c.p. esclude la possibilità di riconoscere capace di intendere e volere colui che nel momento in cui ha posto in essere l'azione si trovasse, per infermità, in uno stato di mente tale da escludere detta capacità.

La Giurisprudenza (v. Cass. SU Penali 9163/2015), ha affermato come il concetto di infermità sia più ampio di quello di malattia, dal momento che ciò che interessa ai fini giuridici non è tanto la possibilità di ricondurre la situazione patologica in una delle categorie previste dai trattati di medicina, "quanto che il disturbo abbia in concreto l'attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di

recepire il significato del trattamento punitivo (...) Tanto comporta anche la irrimediabile crisi del criterio della ritenuta necessaria sussumibilità dell'anomalia psichica nel novero delle rigide e predeterminate categorie nosografiche. D'altronde, a tale sostanzialistica esigenza mostrano, talora implicitamente, di fare riferimento tutte quelle decisioni di questa Suprema Corte, le quali hanno ritenuto che sia essenziale non tanto la rigida classificabilità del disturbo psichico in una specifica categoria nosografica, quanto, invece, la sua attitudine ad incidere, effettivamente e nel caso concreto, nella misura e nei termini voluti dalla norma, sulla capacità di intendere e volere del soggetto agente (Cass. Sez. 1, n. 33230/2004; 24255/2004)". Con specifico riferimento alle infermità mentali è opportuno ricordare che, "secondo il più tradizionale e risalente paradigma medico, le infermità mentali sono vere e proprie malattie del cervello o del sistema nervoso, aventi, per ciò, un substrato organico o biologico (...). Agli albori del '900, sotto l'influenza freudiana (...) il concetto di infermità, quindi, si allarga, fino a comprendere non solo le psicosi organiche, ma anche altri disturbi morbosi dell'attività psichica, come le psicopatie, le nevrosi, i disturbi dell'affettività: oggetto dell'indagine, quindi, non è più la persona-corpo, ma la persona-psiche . (...) Intorno agli anni '70 del secolo scorso si è proposto un altro indirizzo, quello sociologico, per il quale la malattia mentale è disturbo psicologico avente origine sociale, non più attribuibile ad una causa individuale di natura organica o

psicologica, ma a relazioni inadeguate nell'ambiente in cui il soggetto vive (...)" (Cass. SU Penali 9163/2005).

Tutto ciò ha avuto inevitabilmente ripercussioni su quelli erano i criteri tradizionali di classificazione delle patologie psichiche, portando ad una *"rivalutazione del metodo nosografico, cui, tuttavia, non si attribuisce, come per il passato, un ruolo di rigido codice psichiatrico di interpretazione e diagnosi della malattia mentale, ma piuttosto, quello di <una forma di linguaggio che deve trovare il più ampio consenso> (...)"*. (Cass. SU Penali 9163/2005).

Così, accanto alla malattia mentale intesa come compromissione biologica e fisiologica della persona, quindi, si sono affiancati tutti i c.d. "disturbi della personalità", intesi questi come tutti quei sistemi pervasivi e persistenti che causano disagi e compromissioni funzionali.

Sono, infatti, tratti della personalità tutti quegli schemi di pensiero, percezioni, reazioni e relazioni che ogni individuo presenta stabilmente nel tempo; quando questi tratti divengono esagerati, rigidi e disadattivi, degenerano nel disturbo di personalità, in quanto in grado di compromettere il funzionamento della vita quotidiana, lavorativa ed affettiva dell'individuo.

Con particolare riferimento ai disturbi della personalità la giurisprudenza (Cassazione sent. 48841/2013) ha affermato che *"... anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle*

malattie mentali possono rientrare nel concetto di <infermità>, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini della imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie che non presentino i caratteri detti (...) (Cass. Sez. Un. 9163/2005)".

Così, ad esempio, la giurisprudenza ha, infatti, parlato (a proposito di un disturbo di personalità di tipo borderline) di *"una infermità che incida in modo rilevante sui processi intellettivi e volitivi, rendendo il soggetto incapace di rendersi conto del valore delle proprie azioni e di determinarsi in modo coerente con le rappresentazioni apprese"* (Cass. 24255/2004) o, al fine di escludere la compromissione della capacità di intendere e volere di un soggetto affetto da personalità borderline con componenti narcisistiche, ha ritenuto le stesse *"non sufficienti a configurare una situazione di impossibilità di scegliere"* (Cass. 15419/2002).

Occorre, a questo punto valutare se, dalle risultanze processuali, possa ritenersi che l'odierna convenuta, in virtù delle denunciate patologie sofferte, si trovasse o meno in uno stato di infermità tale da escludere la capacità di intendere e volere.

Dalla documentazione versata in atti dalla Procura, è emerso

come la patologia presentata dalla signora Emanuela Montagnani sia costituita dalla contemporanea presenza e dal reciproco potenziamento di un disturbo bipolare e una dipendenza da shopping.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, indipendentemente dalla collocazione nosografica delle suddette patologie, occorre unicamente valutare, ai fini del decidere, se dette patologie fossero in grado di compromettere la capacità di intendere e volere della convenuta.

Dagli specialisti che hanno relazionato sul caso, le cui relazioni sono allegate al fascicolo processuale, il disturbo borderline è descritto come *"una condizione di ipomaniacalità intervallata da momenti francamente depressivi. La condizione di ipomaniacalità si caratterizzava con discontrollo degli impulsi con una incoercibile tendenza ad acquistare oggetti (...)"*; a ciò si accompagna, un disturbo da shopping compulsivo *"generalmente associato ai disturbi del controllo degli impulsi, caratterizzato dal ripetersi di episodi nei quali si sperimenta un impulso irrefrenabile a fare acquisti che seppur riconosciuti come inutili o eccessivi non riescono ad essere evitati o tenuti sotto controllo"*.

Dalla lettura della documentazione in atti è emerso che le due patologie spesso convivono e si alimentano a vicenda dal momento che gli stati depressivi nel disturbo borderline trovano appagamento negli acquisti smodati e senza senso, che, in ogni caso, portano, subito dopo, il soggetto in un nuovo stato

depressivo caratterizzato da vergogna e senso di colpa. La dott.ssa Neri (Psichiatra che ha preso in cura la convenuta a fine 2016), sentita in sede penale, ha dichiarato che lo shopping compulsivo non è trattato nel DSM 5 (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) tra i disturbi della personalità; il dott. Domenichetti (psichiatra che ha avuto in cura la convenuta sin dal 2008), anch'esso sentito in sede penale, ha precisato che, in ogni caso la patologia possa rientrare nel più ampio genere delle dipendenze, come quelle da sostanze o da gioco d'azzardo ma che, a differenza delle altre dipendenze, per lo shopping compulsivo il dibattito scientifico non è ancora concluso.

E' stato affermato, infatti, che "Lo shopping compulsivo rientra fra i disturbi della condotta, sotto forma di difficoltà a controllare un impulso, quindi l'essere preda di un bisogno fortissimo che crea una forte tensione a compiere un determinato (atto) (...) Si, un bisogno irrefrenabile di compiere un atto. (...) Sono comunque situazioni in cui il soggetto ha difficoltà a contenersi " (v. testimonianza dott.ssa Neri).

Con riferimento alla condizione di vita del soggetto nella vita quotidiana, però, è emerso che lo stesso sia generalmente orientato per tutte le attività della vita comune, ferma restando l'impossibilità di controllare l'impulso all'acquisto.

Con specifico riferimento alla incidenza di detto impulso sulla capacità di intendere e volere è emerso che lo stesso possa essere rilevante unicamente con riferimento alla specifica condotta che

prima di essere compiuta e nel momento in cui il soggetto la compie non suscita riprovevolezza nell'autore, ferma restando la possibile successiva consapevolezza delle conseguenze, con tutte le ricadute in termini di depressione e nuovi disturbi dell'umore (v. testimonianza dott.ssa Neri).

Dalla documentazione in atti è chiaramente provato che, con riferimento alla condotta del "comprare", la convenuta avesse una vera e propria dipendenza e, quindi, un vero e proprio impulso ad agire; per la stessa, infatti, con riferimento al bisogno di comprare, non sussisteva alcuna possibilità di scegliere altrimenti, con ciò rendendo totalmente compromessa la capacità di intendere e volere.

Ai fini del decidere, in merito alla vicenda in esame, però, occorre verificare se potesse ritenersi sussistente la medesima incapacità di "scegliere altrimenti" e, quindi, la medesima incapacità di agire, con riferimento alla condotta appropriativa oggi contestata.

Si ricorda che la Procura procedente ha convenuto in giudizio la signora Montagnani per essersi la stessa, nella qualità di Economo Responsabile dell'Avvocatura di Stato di Firenze, appropriata di pubbliche risorse di cui aveva la disponibilità in occasione del suo ufficio. E' emerso, pertanto, che la convenuta, dapprima, si sia appropriata delle somme ricevute al momento della riscossione di vaglia cambiari ricevuti in consegna in occasione del suo ufficio e, quindi, abbia artatamente e fraudolentemente dissimulato la condotta appropriativa attraverso la dolosa precostituzione di false

ricevute attestanti pagamenti in realtà mai effettuati con la provvista sottratta.

Come detto in precedenza, la dottoressa Neri, sentita in sede penale, ha riferito di un vissuto quotidiano della convenuta pressochè normale; così anche il dott. Domenichetti, che, a specifica domanda rivoltagli in sede penale, ha descritto i soggetti affetti da shopping compulsivo come soggetti perfettamente orientati nella vita quotidiana.

Appare dirimente, in ogni caso, ai fini del decidere, quanto riferito dal teste Domenichetti in sede penale, proprio con riferimento alla condotta appropriativa e, quindi, dissimulativa, tenuta dalla convenuta; alla specifica domanda relativa alla possibilità che avesse potuto avere la convenuta di rendersi conto o meno delle proprie azioni, (proprio quella condotta contestata oggi dalla pubblica accusa), il dott. Domenichetti ha testualmente risposto *"...quello che lei mi segnala denota un processo cognitivo complesso e sempre cosciente, consapevole. L'atto in cui il paziente non è consapevole è l'atto di acquisto che deve essere fatto. Tutto ciò che sta intorno all'acquisto è una costruzione cognitiva cosciente. E' l'atto, cioè entra nel negozio a comprare la borsa o a comprare le scarpe. Quello è l'atto incoercibile. Tutto il resto sta dentro la (...) Ci vuole un pensiero, non è un atto impulsivo in cui si producono a coprire (.....)".*

Emerge, quindi, in tutta la sua evidenza come la dipendenza ossessiva dallo shopping, per quanto grave ed invalidante non

possa aver minimamente compromesso la capacità di intendere e volere della convenuta nel porre in essere le condotte oggi contestate. Un impulso irrefrenabile all'acquisto, sebbene possa alterare la capacità che ha il soggetto di autodeterminarsi nel momento in cui entra in un negozio, non può avere alterato la precedente e la successiva capacità cognitiva della convenuta che non solo ha sottratto, ma a distanza di tempo, ha anche artatamente preordinato una condotta successivamente dissimulativa della prima. Appare, infine, utile ricordare che la dott.ssa Neri, nella relazione a sua firma, presente agli atti del fascicolo ha precisato che (pag. 2 della relazione) : *"Le alterazioni del controllo degli impulsi sotto forma di impulso ad acquistare (c.d. dipendenza da shopping" o "shopping compulsivo") sono comparse nel 2008 e si sono protratte fino al 2014".*

Nel momento in cui sono accaduti gli eventi contestati, quindi, la convenuta sembrava essere uscita dal tunnel della dipendenza da shopping.

La condotta appropriativa, infatti, risale ai primi mesi del 2016, mentre la condotta dissimulativa risale al 2017.

Ciò sembra essere perfettamente in linea con quanto affermato dalla stessa dott.ssa Neri in sede penale relativamente alla possibile presa di coscienza successiva alla condotta compulsiva; la convenuta, probabilmente, terminata la condotta compulsiva ha voluto in qualche modo tentare di recuperare risorse per ristabilire la propria vita familiare e personale.

In ogni caso, alla luce di quanto sin qui rappresentato, non vi sono dubbi circa la piena consapevolezza della convenuta Montagnani nel porre in essere le azioni oggi contestate che, quindi, devono ritenersi compiute, secondo quelle che sono le risultanze processuali, nella piena capacità di intendere e volere.

La tipologia di impulso descritta e la particolare condotta posta in essere dalla convenuta, non hanno fatto sorgere dubbi al Collegio relativamente al fatto che la stessa, al momento della riscossione dei vaglia avesse avuto, in ogni caso, la possibilità di scegliere altrimenti e non lo ha fatto; la stessa ha, invece, a distanza di tempo, anche tentato di dissimulare l'accaduto a mezzo di attività fraudolenta, senza mostrare, quindi, il minimo cedimento e/o ravvedimento per il proprio operato.

Alla luce di quanto sin qui affermato la domanda attorea risulta essere meritevole di accoglimento; la convenuta Montagnani Emanuela, quindi, deve essere condannata al pagamento della somma di euro 65.807,20 (sessantacinquemilaottocentosette/20) a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, con riferimento al giudizio iscritto al n. 61115 del Registro di Segreteria, condanna MONTAGNANI EMANUELA al pagamento

della somma di euro 65.807,20

(sessantacinquemilaottocentosette/20) a favore dell'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Firenze.

Sulla somma così come sopra determinata decorrono gli interessi

dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 208,00.=

(diconsi Euro Duecentotto/00.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in

Firenze nella camera di consiglio del 19 giugno 2019

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Maria Rita Micci

F.to Amedeo Federici

Depositata in segreteria il 23/10/2019

p. Il Direttore di Segreteria

Dr. Chiara Berardengo